



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Messina
Autorità Marittima dello Stretto

ORDINANZA N° (data e numero come da protocollo informatico)

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
ALL'INTERNO DELLA
RISERVA NATURALE ORIENTATA "LAGUNA DI CAPO PELORO"

IL Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di Messina:

VISTI:

- gli articoli 17, 30, 81, 83, 101, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione;
- gli articoli 59 e seguenti del Regolamento per la Navigazione Marittima (Parte Marittima);
- il Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana del 21 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 43 del 31 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" e ne sono stati definiti i divieti e le modalità d'uso;
- la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme per l'istituzione e la gestione delle riserve naturali in Sicilia;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la nota dell'ASP Messina – S.I.A.O.A. prot. n. 189167 in data 24 settembre 2025, con le quali si segnalava la presenza di imbarcazioni a motore all'interno del Lago di Torre Faro;
- la nota della Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente, prot. n. 0041299 in data 7 ottobre 2025, con la quale si richiedeva a questa Capitaneria di porto e ai comandi di Polizia Metropolitana e di Polizia Municipale, ognuno, per le rispettive competenze, di voler emettere apposita ordinanza per la rimozione dei natanti a motore nel Lago Faro e nell'omonimo canale di collegamento con il Mare Ionio, nonché di effettuare una costante attività preventiva e repressiva a tutela dell'ambiente naturale protetto;
- la richiesta di contributo/parere inoltrata da questo Comando agli enti interessati con nota prot. n. 72790 del 5 dicembre 2025, ai fini dell'emanazione della presente ordinanza, riscontrata con nota prot. n. 249584 del 10 dicembre 2025 dall'ASP Messina – Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, acquisita agli atti;
- il verbale della riunione di coordinamento tenuta in data 3 febbraio presso i locali della Città Metropolitana di Messina inviato con nota prot. n. 0006114 in data 12 febbraio 2026;
- l'ordinanza n. 25/2013 in data 14 maggio 2013 di questa Capitaneria di porto che abroga l'ordinanza n. 117/2011 senza prevedere alcuna altra disposizione in merito alla navigazione;

- il fg. n. prot. 109057/dem in data 14 maggio 2013 di questa Capitaneria di porto, le cui argomentazioni appaiono superate da quanto rappresentato dalle più recenti note dell'ASP Messina – Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e della Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente, nonché da quanto rappresentato durante la riunione di coordinamento del 3 febbraio 2026;
- la nota della Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente prot. n. 0010642 in data 12 marzo 2026;
- gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento allegato al D.A. 21 giugno 2001, le attività d'uso del mare prospiciente la riserva devono essere coordinate con l'Autorità Marittima competente, al fine di garantire la tutela dell'ambiente marino-costiero;
- che il contributo reso dall'ASP Messina – Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale ha confermato la necessità di adottare misure idonee a prevenire criticità igienico-sanitarie e a tutelare la qualità delle acque lagunari;
- che la navigazione e la sosta di unità a motore nel Lago di Torre Faro e nei canali di collegamento risultano incompatibili con le finalità di tutela ambientale e naturalistica della Riserva nonché di tutela sanitaria ai fini della sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi ivi allevati, come emerso dagli atti citati in epigrafe;
- che l'assenza di strutture destinate all'ormeggio regolarmente autorizzate, collaudate e conformi alla normativa vigente non consente la sosta in sicurezza delle unità navali lungo i canali;
- che l'ormeggio non regolamentato delle unità lungo i canali restringe l'ampiezza del canale navigabile, riducendo lo spazio per la navigazione e limitando la naturale movimentazione delle acque;
- che il basso fondale dei canali limita la sicurezza della navigazione a motore;
- che è necessario correggere il testo dell'epigrafe ed alcuni errori materiali nell'articolo 6 dell'ordinanza n. 16 del 26 marzo 2026 di questa Capitaneria di porto;

RITENUTO

necessario, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima, disciplinare la navigazione e la sosta delle unità navali nei suddetti specchi acquei per la salvaguardia della sicurezza della navigazione, dell'ecosistema e per assicurare l'effettiva tutela ambientale e sanitaria delle acque lagunari;

ORDINA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

La presente ordinanza si applica ai Laghi di Faro e Ganzirri e ai relativi canali di collegamento interni e con il Mare, ricadenti all'interno della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro", come individuati nell'Allegato "A".

Art. 2
(Divieti e disciplina della navigazione.)

1. È vietata la navigazione a motore all'interno dei Laghi di Faro e Ganzirri e nei relativi canali di collegamento interni e con il mare.
2. All'interno dei Laghi di Faro e Ganzirri è consentita la navigazione a remi previa autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro", nonché quella effettuata con motori ecologici da unità a servizio dei molluschicoltori regolarmente autorizzati dal medesimo Ente Gestore. La navigazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale stabilite dall'Ente Gestore.
3. Nei canali di collegamento interni e con il mare è consentita la navigazione a remi ovvero con motori ecologici, nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale stabilite dall'Ente Gestore.
4. All'interno dei Laghi di Faro e Ganzirri e dei relativi canali di collegamento interni e con il mare sono vietati la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio, salvo alle unità espressamente autorizzate dall'Ente Gestore nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale stabilite dall'Ente Gestore.
5. Le unità autorizzate dovranno essere censite dall'Ente Gestore e facilmente riconoscibili mediante numero di fiancata identificativo, che consenta, in caso di necessità, un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia preposte alla vigilanza.
6. Nei Laghi di Faro e Ganzirri e nei relativi canali di collegamento interni e con il mare, ai fini della sicurezza della navigazione, è vietata la pesca e l'immersione subacquea, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
7. È vietato l'abbandono di qualsiasi attrezzatura o rifiuto nelle acque dei Laghi di Faro e Ganzirri e dei relativi canali di collegamento interni e con il mare.
8. Sono escluse dai divieti le unità appartenenti alla Capitaneria di porto-Guardia Costiera, alle Forze di Polizia, nonché alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti di ricerca impiegate per attività istituzionali.

Art. 3
(Rimozione delle unità che violano i divieti.)

1. Nel caso in cui non sia individuato il proprietario o lo stesso non provveda a rimuovere l'unità illegittimamente presente presso i laghi di Faro e Ganzirri e i relativi canali di collegamento, L'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" provvede a quanto necessario per la rimozione e custodia delle unità a motore presenti nei Laghi e nei relativi canali di collegamento interni e con il mare, individuando le aree idonee al ricovero, dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Messina.
2. Gli oneri di rimozione e custodia delle unità rimosse saranno posti a carico del proprietario individuato al momento del ritiro.
3. Trascorsi 90 giorni dalla rimozione senza che alcuno abbia rivendicato la proprietà dell'unità ovvero nel caso in cui le condizioni strutturali dell'unità siano tali da considerarla un rifiuto ai sensi del D.Lgs n.152/2006 l'Ente Gestore, previa diffida,

potrà procedere allo smaltimento secondo le norme in vigore, d'intesa con la Capitaneria di porto di Messina.

Art. 4
(Misure di prevenzione e segnaletica.)

L'Ente Gestore provvede all'installazione di idonei dissuasori atti a limitare l'accesso di unità non autorizzate - anche mediante sistemi di videosorveglianza adeguatamente segnalati - e alla posa di cartellonistica di divieto conforme alla norma **UNI-EN-ISO-20712-1**, riportante le limitazioni previste dalla presente ordinanza.

Art. 5
(Sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005 e successive modifiche e integrazioni), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione ferme restando le sanzioni previste dal regolamento della riserva ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sempre che il fatto non costituisca reato per il quale si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale o da altre leggi speciali.

Art. 6
(Abrogazioni ed entrata in vigore.)

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 16 del 26 marzo 2026 di questa Capitaneria di porto ed abroga tutte le ordinanze precedentemente emanate in contrasto con la presente.

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2026.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



